



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

PARERE N. 6/2023

Parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267 – T.U.EE.LL. –

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto (28) del mese di Marzo l'Organo di Revisione del Comune di Colle di Val d'Elsa (SI) nominato con delibera consiliare n. 100 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge e composto dal Dott. Caprili Alessandro, Presidente e dalla Dott.ssa Sanpaolesi De Falena Alice e Dott. Agnelli Alessandro, riunitosi in modalità telematica,

procede alla verifica della proposta di determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente n. 354 del 24.02.2023 avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi - Esercizio finanziario 2022".

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la proposta di determinazione n. 354 in data 24 Marzo 2023 avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi - Esercizio finanziario 2022"

VISTE:

- la Legge 30.12.2021 n. 234, pubblicata nella G.U. n. 310 del 31.12.2021 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*"
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O.;

RICHIAMATO l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 19.12.2022, con il quale viene differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali e pertanto viene autorizzato l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e del comma 2 dell'art. 1 del suddetto decreto ministeriale;

VISTO il comma 775 dell'art. 1 della Legge 29.12.2022, n. 197, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n.43, che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 degli enti locali;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2022/2024 ed i documenti allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10.03.2022, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 162, 1° comma, del T.U.E.L., di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

VISTE le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione 2022/2024 approvate nell'esercizio 2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 17.03.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e documenti allegati;

VISTA la Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) G.U. Serie Generale n. 302 del 30.12.2018 ed in particolare l'art. 1, commi 819 e seguenti relativi alla disciplina sui vincoli di finanza pubblica;

ESAMINATA in proposito tutta la documentazione allegata alla predetta proposta;



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

VISTO il D.Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014 avente ad oggetto: "disposizioni in materia armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.05.2009, n. 42";

RICHIAMATO l'articolo 3 comma 4 del D. Leg.vo 118/2011 il quale stabilisce:

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale vincolato di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

VISTO il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato dal citato D.Lgs 118/2011 in forma del quale "... (...) la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione";

PRESO ATTO che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, tra le altre disposizioni testualmente recita:

"... Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. Al solo fine di consentire una corretta imputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla re-imputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato."

PRESO ATTO che:

- il punto 5.2 lettera b) dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 prevede che l'imputazione dell'impegno delle prestazioni di servizi e fornitura dei beni avvenga nell'esercizio in cui risulta completamente adempiuta la prestazione e che come chiarito al punto 6.1 del suddetto allegato 4/2 potrà essere mantenuto a residuo l'importo delle spese impegnate nell'esercizio le cui fatture pervengano nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è avvenuta nell'anno di riferimento (si veda anche FAQ n. 56 sito Arconet);

- i punti 5.2 ed i punti 5.4 sempre dell'allegato 4.2. prevedono la re-imputazione di spese correnti tramite il fondo pluriennale vincolato parte corrente soltanto in quattro ipotesi:

- a) per il salario accessorio per la spesa di personale, nel caso in cui sia stata sottoscritta l'intesa annuale;
- b) le spese per conferimento di incarichi a legali esterni;
- c) le spese finanziate con trasferimento correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa;



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

- d) gli impegni di spesa che, a seguito di eventi verificatesi successivamente alla registrazione, risultano non più esigibili nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce - fatto sopravvenuto;

RICHIAMATO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria il quale al paragrafo 5.2., in merito alla spesa del personale stabilisce, tra l'altro, che *"Le spese relative al trattamento accessorio e premiale, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiale, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.*

PRESO ATTO che per la necessità di procedere prima possibile al pagamento di parte del trattamento accessorio del personale dipendente, ed in particolare quello del Servizio 6 "Lavori pubblici e manutenzioni" si è reso necessario un riaccertamento parziale dei residui nell'esercizio in corso ed in esercizio provvisorio;

RILEVATO che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui allegato 4/2 DEL d.Lgs 118/2011, specifica che:

- la spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale;
- la quota del trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo viene destinata alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

PRESO ATTO della determinazione n. 53 del 15.02.2023 del Responsabile del Servizio 5 "Economico Finanziario e Patrimonio" con la quale è stato approvato il riaccertamento parziale dei residui passivi relativi alla spesa di personale dell'esercizio finanziario 2022, approvate le variazioni agli stanziamenti di competenza del bilancio 2022/2024, esercizio 2022 ed esercizio 2023 in esercizio provvisorio, proceduto al reimpegno delle spese reimputate all'esercizio 2023 e determinato il fondo pluriennale vincolato parte corrente al 1 gennaio 2023 di euro 331.712,09

ACCERTATO che il fondo pluriennale vincolato parte corrente al 1° gennaio 2023, da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2023 del bilancio di previsione 2022/2024, relativo al riaccertamento parziale ammonta ad euro 331.712,09, così determinato:

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2023
Residui passivi reimputati	331.712,09
Differenza = FPV	331.712,09

VERIFICATO che dell'operazione di riaccertamento parziale dei residui ne è stato dato atto e ne sono stati recepiti gli effetti nella suddetta proposta di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui n. 354/2023;

PRESA VISIONE della proposta in oggetto che comporta anche variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 ed a quello 2023-2025 e relativi allegati;

ACCERTATO che a seguito di tale variazione rimane inalterato l'equilibrio di bilancio;



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

VERIFICATO, altresì, quanto indicato al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, c.d. principio applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui;

RILEVATO in base ai principi contabili che nel caso in cui sia necessario procedere alla reimputazione di residui passivi occorre:

- e) effettuare una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione al fine di incrementare gli stanziamenti cui le spese sono imputate;
- f) trasferire all'esercizio di re-imputazione anche la "copertura" che l'impegno aveva nell'esercizio in cui era inizialmente imputato. A tal fine normalmente si utilizza il fondo pluriennale vincolato;

PRESO ATTO che in base ai principi contabili non è necessaria la costituzione o l'incremento del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi contestualmente entrate e spese correlate;

RILEVATO che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento complessivo dei residui passivi e attivi, quindi tenendo conto anche del già approvato riaccertamento parziale con determinazione n. 53/2023, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, risulta determinato come segue:

PARTE CORRENTE	Importo FPV attuale	Riaccertamento e reimputazioni al 2022	Importo FPV finale
Residui passivi reimputati	331.712,09	97.126,97	428.839,06
Residui attivi reimputati	0,00	0,00	0,00
Differenza = FPV	331.712,09	97.712,09	428.839,06
PARTE INVESTIMENTI	Importo FPV attuale	Riaccertamento e reimputazioni al 2022	Importo FPV finale
Residui passivi reimputati	0,00	3.050.435,17	3.050.435,17
Residui attivi reimputati	0,00	411.173,21	411.173,21
Differenza = FPV	0,00	2.639.261,96	2.639.261,96

RILEVATO che per effetto dell'operazione complessiva di riaccertamento ordinario dei residui e delle relative variazioni per esigibilità è necessario apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023:

- Maggiore F.P.V. di entrata parte corrente al 01.01.2023 per complessivi euro 428.839,06;
- Maggiori stanziamenti di spesa corrente e relativi impegni, per complessivi euro 428.839,06;
- Maggiore F.P.V. di entrata parte c/capitale al 01.01.2023 per complessivi euro 2.639.261,96;
- Reiscrizioni contestuali entrate e spese in c/capitale al 01.01.2023 per complessivi euro 411.173,21;
- Maggiori stanziamenti di spesa corrente e relativi impegni, per complessivi euro 3.050.435,17;

DATO ATTO che in seguito a ordinarie attività gestionali di consuntivo 2022, alle suddette variazioni di esigibilità ed alle analisi effettuate da ogni responsabile dei area/servizio sono stati conservati residui attivi e passivi rispettivamente per complessivi euro 16.314.493,72 ed euro 1.965.225,86, come riportati negli allegati "H" ed "I" alla proposta di deliberazione n. 354/2023;



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

ACCERTATA, quindi, la competenza della Giunta comunale ad effettuare con propria deliberazione il riaccertamento ordinario dei residui;

VISTO il vigente statuto dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 12.12.2018;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che a seguito delle presente determinazione sono mantenuti gli equilibri generali del bilancio di previsione 2022-2024 e di quello 2023/2025;

ACCERTATO, altresì, che con la presente operazione di riaccertamento parziale ordinario dei residui le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza del bilancio di previsione 2023/2025 sono in linea con i nuovi vincoli di finanza pubblica;

Alla luce di quanto sopra esposto ritiene che l'operazione di riaccertamento parziale dei residui sia conforme alla normativa di riferimento e le conseguenti variazioni debbano ritenersi congrue, coerenti e attendibili e pertanto esprime parere favorevole sulla presente proposta di determinazione n. 354/2023 di riaccertamento parziale dei residui passivi relativi alla spesa di personale ed sulle conseguenti variazioni di bilancio avendo anche verificato:

- l'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011;
- la coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.

Colle di Val d'Elsa, 28 Marzo 2023

L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ENTE

Dott. Caprili Alessandro - Presidente

Dott.sa Sanpaolesi De Falena Alice - Membro

Dott. Agnelli Alessandro - Membro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa